



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007475

del 11/07/2017 ore 13:23:20

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Matera
Via Ugo La Malfa, 3/c
Matera**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 123/2017_Termine per la conclusione del procedimento

Con il quesito del 18 aprile u.s. l'Ordine di Matera chiede quali siano i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del parere sulla parcella.

In generale, l'art. 2 della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"* (art. 2, comma 1).

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Ordine di Matera, si richiama la previsione contenuta nel comma successivo: *"Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti (...) non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"* (art. 2, comma 2)¹.

Dunque, ove l'Ordine non abbia previsto termini diversi, il parere sulla parcella dovrà essere rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto, fatta salva la possibilità di sospendere i termini - per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni - per esigenze istruttorie relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 7).

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

¹ Per effetto della clausola generale di rinvio di cui all'art. 29 della L. n. 241/1990, la disciplina sui termini di conclusione del procedimento è applicabile anche agli enti locali ed, in generale, a tutti gli enti pubblici.